



Alle Associazione/Società ed Enti Affiliate  
Ai Consigli Regionali  
Ai Rappresenti Provinciali e/o di Area territoriale  
Alle Commissioni Federali di Disciplina  
Alla Commissione Federale Ufficiali di Gara  
Alla Commissione Nazionale Formazione e Scuola  
Agli Ufficiali di Gara  
Agli Istruttori federali

Milano, 8 gennaio 2025

**Oggetto: Novità introdotte dal Decreto Milleproroghe e dalla Legge di Bilancio 2025**

Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe) e la legge 30 dicembre 2024, n. 207, hanno introdotto alcuna novità di interesse dello sport dilettantistico.

#### **IVA**

L'art. 3, comma 10, D.L. 202/2024, ha prorogato al 1 gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 15 quater, D.L. 146/21, che prevedeva la modifica dell'art. 4, comma 4, DPR 633/72 (abolendo il regime di esclusione per le prestazioni svolte dagli enti sportivi dilettantistici) e dell'art.10, Dpr 633/72 introducendo il regime di esenzione IVA per i corrispettivi specifici derivanti dalle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”

A seguito di tale proroga gli enti sportivi dilettantistici (ssd e asd) potranno continuare ad applicare il regime di esclusione da IVA previsto dall'art. 4, comma 4, DPR 633/72 (confermato dal D.L. 113/2024 anche per le ssd) per le prestazioni di servizi direttamente connesse all'attività istituzionale sportiva (corsi di formazione, quote iscrizione a manifestazioni sportive, etc.) svolte a favore di soci e/o tesserati del medesimo organismo nazionale cui risulta affiliata la ssd/asd.

**Nel caso in cui le prestazioni sopra indicate siano svolte a favore di soggetti non soci e non tesserati, la ssd/asd potrà ai fini IVA applicare il regime di esenzione introdotto dal D.L. 22 giugno 2023, n.75, mentre ai fini delle Imposte Dirette i corrispettivi saranno imponibili non potendo rientrare nel regime di de-commercializzazione previsto dall'art. 148, comma 3, TUIR. Resta in tal caso applicabile il regime di favore previsto dalla L.398/91**



## PREMI

Il decreto milleproroghe e la legge di bilancio 2025 non hanno prorogato la soglia di esenzione per i premi fino ad euro 300, prevista dal D.L. 215/23, art. 14, comma 2-quater.

Pertanto, dal 1° gennaio 2025, i premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive come previsto dal D.Lgs. 36/21, non potranno usufruire di alcuna soglia di esenzione e dovranno essere assoggettati interamente alla ritenuta a titolo di imposta pari al 20%.

Gli importi delle ritenute dovranno essere versati dal soggetto erogante entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento con modello F24 utilizzando il codice tributo 1047.

## RIMBORSI SPESE

La legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) all'articolo 1, commi 81-83 ha introdotto specifiche disposizioni in merito al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori subordinati o autonomi (tra i quali rientrano i lavoratori sportivi con i quali è stato sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) in occasione delle trasferte effettuate fuori dalla sede di lavoro.

Al fine di evitare la tassazione in capo al percipiente ( da cui deriverebbe l'assoggettamento degli importi a ritenute fiscali e previdenziali) è necessario che le spese sostenute e documentate (spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc) siano pagate dallo stesso con strumenti tracciabili quali: **Carte di debito, carte di credito, anche prepagate, bonifici bancari etc.**

L'unica eccezione è costituita dalle spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, cui non si applicano le nuove restrizioni.

Pertanto, i dipendenti o i collaboratori in caso di trasferte dovranno utilizzare per i pagamenti una carta di credito, personale o aziendale anche per il pagamento di taxi, ristoranti, bar, etc.

In mancanza della documentazione attestante il pagamento con strumenti tracciabili, le somme rimborsate al dipendente o collaboratore, sconteranno le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.